



COMUNE DI LUOGOSANTO

Piazza della Basilica n. 2, 07020

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026

VISTA la Legge del 09.12.1998, n. 431 art. 11, comma 8, recante norme sulla “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 pubblicato sulla G.U. n° 167 del 19.07.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13.07.2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 36/36 del 09.07.2025 recante “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni Legge 9 Dicembre 1998 n° 431 art.11”;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione stabilisce che, ai fini di una più equa ripartizione delle risorse finanziarie, venga predisposto dalla Regione Sardegna un bando permanente rivolto ai Comuni, i quali comunicheranno all’Assessorato dei Lavori Pubblici il fabbisogno a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica rivolto ai cittadini.

VISTA la Determinazione dell’ Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n° 2222 prot.uscita 35034 del 21.07.2026 di approvazione del nuovo Bando Regionale permanente, nonchè dell’allegato modello (ALL.A) da utilizzare per la trasmissione del del fabbisogno);

CONSIDERATO che l’erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e al momento in cui tali somme siano contabilmente disponibili, pertanto, fino al determinarsi di tali condizioni, le stesse non potranno essere erogate, né pretese dai beneficiari;

DATO ATTO, inoltre, che nel caso di trasferimento regionale inferiore al fabbisogno quantificato, le somme verranno distribuite, per ragioni di equità e parità di trattamento, applicando la riduzione proporzionale dei contributi agli aventi diritto;

RENDE NOTO

che è indetto un Bando di Concorso Pubblico per la raccolta delle domande di contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, sulla base della ripartizione stabilita dalla Regione Sardegna in virtù del fabbisogno comunicato dai Comuni a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica rivolto ai cittadini.

Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al beneficio dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di regolare titolo di soggiorno;
2. Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di LUOGOSANTO;
3. Essere, o essere stati per un determinato periodo del 2026, residenti e titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario di unità immobiliare di proprietà privata, per un alloggio sito nel Comune di LUOGOSANTO, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, reso in forma scritta, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data antecedente alla presentazione della domanda e valido per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo richiesto; essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di LUOGOSANTO e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. **La titolarità del contratto di locazione non deve necessariamente sussistere al momento di presentazione della domanda e può pertanto essere riferita ad un periodo limitato dell'anno 2026;**
4. Non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
5. Non essere titolare né personalmente, né come nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13/89;
6. Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
7. L'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;
8. Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo;

Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime **INPS (€ 15.908,10)**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Deve intendersi per nucleo familiare quello anagrafico alla data di pubblicazione del presente bando, computando ogni componente quale unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia minorenni o maggiorenne;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lettere a) e b) del comma 3, art. 2 del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 07.06.1999, ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato sul valore ISEE del nucleo familiare e nello specifico è così calcolato:

- a) per i nuclei familiari con **valore ISEE uguale o inferiore** a due pensioni minime INPS, pari a **€ 15.908,10** l'entità del contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISEE fino a concorrenza e comunque **fino ad un massimo di € 3.098,74 annui**;
- b) per i nuclei familiari con **valore ISEE complessivo uguale o inferiore** al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% del valore ISEE e fino a concorrenza e comunque **fino ad un massimo di € 2.320,00 annui**;

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Valore ISEE del nucleo familiare = €10.000,00;

Canone annuo effettivo = € 3.600,00;

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: Ammontare del contributo annuo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sul valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, indicate nei precedenti punti **a)** e **b)**;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere incrementato fino a un massimo del 25% (ma sempre entro i limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B), o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25%;

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Art. 4 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

Art. 5 - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'articolazione dell'entità dei contributi e la loro attribuzione differenziata in relazione alla fascia di collocazione dei beneficiari, ha lo scopo di rapportare la spesa contributiva con le risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna. (R.A.S.).

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2026 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

La **graduatoria provvisoria** degli aventi diritto insieme agli importi assegnabili verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Il Comune provvederà alla trasmissione del fabbisogno alla Regione Sardegna entro il **15/11/2026** e procederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse, previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo a cui l'istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Per quanto su esposto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte applicando la riduzione proporzionale dei contributi.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione dovrà essere allegata alla domanda, o se non ancora disponibile, sarà integrate successivamente antecedentemente all'eventuale liquidazione del contributo e comunque non oltre il 31.01.2027.

Art. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICITA' DELL'AVVISO.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le **h. 13:00 del 28/10/2026**. La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO 2) dovrà essere consegnata direttamente o spedita all'Ufficio Protocollo del Comune di Luogosanto, Piazza della Basilica n° 2 trasmessa all'indirizzo PEC: protocollo.luogosanto@pec.comunas.it

Il modulo di domanda è disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale e sul sito istituzionale del Comune;

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 079.6018954/6018956.

Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.

Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, comprese quelle non sottoscritte, sprovviste di documento di identità in corso di validità e quelle pervenute fuori termine.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia documento di identità e Codice Fiscale;
- 2) copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- 3) copia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- 4) copia del versamento dell'imposta di registro annuale (mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. "Cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 5) ricevute pagamento del canone di locazione per il periodo gennaio/dicembre 2026 ovvero dei mesi interessati dalla locazione per il quale si presenta l'istanza;
- 6) Isee in corso di validità.

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Pirredda.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA PRIVACY REG. U.E. 679/2016

Il Comune di Luogosanto in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Art. 10 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 11, comma 8 della Legge 9 Dicembre 1998 n° 431, dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 come integrato con il Decreto del Ministro e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13.07.2022 e dalla Determinazione di Giunta Regionale n° 2222 prot.35034 del 21.07.2026, oltre che alle leggi vigenti ad esse collegate.

Luogosanto, lì 16/09/2026

Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale

Dott.ssa Vittoria Pirredda

